

AVVISO

Le associazioni rappresentative dell'utenza e le associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonché le associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilità, meglio specificate all'art. 2, comma 2, del regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti¹ (di seguito, più brevemente, "il regolamento")

sono invitate

a designare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto regolamento, uno degli esperti tra i quali l'Autorità sceglierà i componenti del Consiglio nazionale degli utenti. Le associazioni interessate devono autocertificare la propria rappresentatività sulla base dei criteri di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento, con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante.

Le associazioni interessate, come stabilito dall'art. 3, comma 3, del regolamento, devono, altresì, autocertificare, con dichiarazioni debitamente sottoscritte da parte del legale rappresentante, la non incompatibilità propria e quella dei propri legali rappresentanti in base ai criteri di cui all'art. 7 del regolamento.

L'indicazione del nominativo dell'esperto da parte di ciascuna associazione deve essere corredata di un *curriculum* e di una dichiarazione di non incompatibilità dello stesso, ai sensi dell'art. 7 del regolamento.

Le dichiarazioni e le autocertificazioni di cui sopra dovranno essere inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio Segretariato del Consiglio Nazionale degli Utenti, via Isonzo, 21 b, 00198 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, **entro trenta giorni** dalla pubblicazione del presente avviso sul sito Internet dell'Autorità, a pena di irricevibilità.

¹ Il regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio n. 54/99, da ultimo modificato con delibera nr. 389/15/CONS, del 17 giugno 2015. Il testo del regolamento è disponibile in una versione coordinata sul sito internet AGCOM all'indirizzo www.agcom.it.

L'esperto designato, come richiesto dall'art. 2, comma 1, del regolamento, dovrà essere particolarmente qualificato in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, e dovrà essersi distinto nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori.

Roma, 30 settembre 2019